



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE
Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

Collegio dei Revisori dei Conti

Certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti

**sulla Corretta Costituzione del Fondo Risorse Decentrate – Esercizio
Finanziario 2021 – Personale Dirigente – con i Vincoli di Bilancio e Relativa
Certificazione degli Oneri.**

ai sensi dell'Articolo 8, Comma 6, del CCNL del 17 Dicembre 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi Colomba

Dott. Giancarlo Celozzi

Dott. Andrea Schena

PROTOCOLLO ARRIVO N. 43/12/2021 DEL 23/11/2021
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 68 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ARCA Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Dicembre, alle ore 17:15, presso lo studio del Dott. Colomba Luigi in Nardò (LE) (teleconferenza), si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ARCA Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 286 del 08 Luglio 2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'Articolo 134 Comma 4, del D. Lgs. 267/2000, nelle persone del:

Dott. Luigi Colomba
Dott. Giancarlo Celozzi
Dott. Andrea Schena

Vista

La Proposta di Decreto del 20 Dicembre 2021 del Commissario Straordinario avente ad oggetto: “Costituzione Fondo Anno 2021 – Risorse Decentrate Personale Dirigente” (CCNL Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area della Dirigenza 17 Dicembre 2020);

Viste le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali Area della Dirigenza ed in particolare gli Articoli 8, 53, 56 e 57 del CCNL 17 Dicembre 2020;

Visto, l'Articolo 8, Comma 6 del CCNL 17 Dicembre 2020 applicato all'Area dei Dirigenti del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che demanda al Collegio dei Revisori “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri”;

Visto l'Articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto l'Articolo 40 bis, Comma 1, del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, come modificato dall'Articolo 55 del D.Lgs. 27 Ottobre 2009 n. 150, che dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti ...”;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visti i Principi Contabili ed in particolare l'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Rilascia

l'allegata certificazione ex Articolo 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001.

Alle ore 18:00 la seduta si è conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

li, 22 Dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi Colomba (Documento Firmato Digitalmente il 22 Dicembre 2021)

Dott. Giancarlo Celozzi (Documento Firmato Digitalmente il 22 Dicembre 2021)

Dott. Andrea Schena (Documento Firmato Digitalmente il 22 Dicembre 2021)



Collegio dei Revisori dei Conti

Allegato al Verbale n. 68 del 22 Dicembre 2021 del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ARCA Capitanata – Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso

- Che in data 22 Dicembre 2021 il Dirigente Amministrativo ha trasmesso copia della proposta di Decreto del Commissario Straordinario del 20 Dicembre 2021 avente ad oggetto: *“Costituzione Fondo Anno 2021 – Risorse Decentrate Personale Dirigente”*, cui risulta allegata la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Dirigente a mezzo messaggio di posta elettronica, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile;

Preso Atto delle disposizioni dei CCNL pro – tempore vigenti del personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali ed in particolare:

- Articolo 26 del CCNL del 23 Dicembre 1999;
- Articolo 23 del CCNL del 22 Febbraio 2006;
- Articolo 4 del CCNL del 14 Maggio 2007;
- Articolo 16 del CCNL del 22 Febbraio 2010;
- Articolo 5 del CCNL del 03 Agosto 2010;
- Articolo 53 – 56 e 57 del CCNL del 17 Dicembre 2020;

Visti

- L'Articolo 23, Comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

“Nelle more di quanto previsto dal Comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'Articolo 1, Comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

A decorrere dalla predetta data l'Articolo 1, Comma 236, della Legge 28 Dicembre 2015, n. 208 è abrogato.

Per gli Enti Locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

- L'Articolo 23, Comma 3 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:



Collegio dei Revisori dei Conti

“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal Comma 2, le Regioni e gli Enti Locali, con esclusione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'Articolo 40 bis, Comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 il quale dispone che:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio Sindacale, dagli Uffici Centrali di Bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 40, Comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'Articolo 8, Comma 6 del CCNL 17 Dicembre 2020 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'Organo di Controllo competente ai sensi dell'Articolo 40-bis, Comma 1 del D. Lgs. 165/2001.

A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione.

In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro 5 giorni.

Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'Articolo 33, Comma 2 ultimo capoverso del Decreto Legge 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019, n. 58, dispone che:

“il limite di cui all'Articolo 23 Comma 2 del Decreto Legge 25 Maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 Dicembre 2018”;

- Il D.P.C.M. 17 Marzo 2020 (in G.U. 27 Aprile 2020 n. 108) – attuativo del riportato Articolo 33, Comma 2 - in vigore dal 20 Aprile 2020 precisa che:

“in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 Dicembre 2018”;

- Il CCNL del personale dirigente delle funzioni locali, sottoscritto il 17 Dicembre 2020, per il triennio 2016 – 2018, contiene importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico e detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a Retribuzione di Posizione e di Risultato;



ARCA CAPITANATA

AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

Via Romolo Caggese, 2 - 71121 Foggia

Collegio dei Revisori dei Conti

Preso atto

- Che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dall'Articolo 57 del CCNL Area dirigenti Funzioni Locali del 17 Dicembre 2020;
- Che ai sensi dell'Articolo 57 Comma 2 del CCNL 17 Dicembre 2020, a decorrere dal 2021 è costituito un unico importo consolidato nel quale confluiscono le risorse decentrate stabili 2020 come certificati dal Collegio dei Sindaci con Verbale n. 20 del 07 Dicembre 2020, come di seguito riportato

ARCA Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare						
Calcolo del Fondo Risorse Decentrate Dirigenti Anno 2020						
C.C.N.L. 23 Dicembre 1999 - C.C.N.L. 12 Febbraio 2002 - C.C.N.L. 22 Febbraio 2006 - C.C.N.L. 14 Maggio 2007 - C.C.N.L. 22 Febbraio 2010 - C.C.N.L. 3 Agosto 2010						
Disposizione	Articolo	Descrizione Risorse di Parte Stabile Soggette al Limite				Importo Anno 2020
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera a)	Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1999, secondo la disciplina del CCNL del 10 Aprile 1996 e del CCNL del 27 Febbraio 1997				€ 45.773,17
CCNL 23.12.1999	Articolo 31 - Comma 2	Ulteriore incremento di un importo pari al 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 31 Dicembre 1999				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera b)	Somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della Legge n. 449/1997				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera c)	Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'articolo 2, Comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera d)	Importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31 Dicembre 1999 ed a valore per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e le indennità integrative speciali: dirigenti contr. pubblico				€ 569,40
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera e)	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzate alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'articolo 37 del CCNL 1996 e all'articolo 18 della Legge n. 109/1994 e successive integrazioni e modificazioni e Legge 446/1997 (C4)				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera f)	Somme connesse al trattamento incentivante dei personale dirigenziale trasferito agli Enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera g)	Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del mancato economie di cui all'articolo 35, Comma 1, Lettera b) del CCNL 10 Aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data del 1° Gennaio 1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'articolo 27 (Retribuzione di Posizione)				€ 11.670,35
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 1 - Lettera h)	Risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'articolo 32 CCNL 1999				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 3	In caso di istituzione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento di livelli qualitativi e quantitativi di servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli Enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 36, Comma 1, della Legge n. 449/1997, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla riorganizzazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoghi disciplina si applica agli Enti, anche di nuova istituzione, che istituiscono per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.				€ 150.711,41
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 3	Analoga disciplina si applica agli Enti, anche di nuova istituzione, che istituiscono per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 4	A decorrere dal 31 Dicembre 1999, le risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli Enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli Enti che certificano di essere in possesso dei requisiti, definiti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30 Aprile 2000; a tal fine PARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 26 - Comma 5	Gli Enti possono integrare le risorse di cui al Comma 1 con una quota non superiore al 6% del minore importo del finanziamento a carico del personale capitolino di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti organici della qualifica dirigenziale.				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 27 - Comma 9	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativo al successivo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente				€ -
CCNL 23.12.1999	Articolo 28 - Comma 2	Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento. Ove ciò non sia possibile, le eventuali risorse non spese sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato nell'anno successivo. Somme non utilizzate del fondo anno precedente				€ -
CCNL 22.2.2006	Articolo 23 - Comma 1	Dal 1° Gennaio 2002 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 520,00 (treddici mensilità)				€ 1.560,00
CCNL 22.2.2006	Articolo 23 - Comma 3	Dal 1° Gennaio 2003 - Incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001				€ 3.219,71
CCNL 14.2.2007	Articolo 4 - Comma 1	Dal 1° Gennaio 2004 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di Euro 572,00				€ 1.716,00
CCNL 14.2.2007	Articolo 4 - Comma 1	Dal 1° Gennaio 2005 - Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 572,00 (Incremento valore economico della retribuzione di posizione di un importo annuo di € 1.144,00 comprensivo dell'importo di € 572,00)				€ 1.716,00
CCNL 14.2.2007	Articolo 4 - Comma 4	Dal 31 Dicembre 2005 a valore dal 1° Gennaio 2006: Articolo 4 Comma 4 - Incremento di un importo pari al 0,89% del monte salari 2003				€ 2.074,25
CCNL 14.2.2007	Articolo 4 - Comma 2	A decorrere dal 31 Dicembre 2005, gli Enti possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima data (cancro sono degli incrementi risultanti dall'applicazione del Comma 1				€ -
CCNL 22.02.2010	Articolo 16 - Comma 1	Dal 1° Gennaio 2007 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo lordo, comprensivo del raso di tredicesima mensilità, pari a € 478,40.				€ 1.435,20
CCNL 22.02.2010	Articolo 16 - Comma 4	Dal 31 Dicembre 2007, nella misura dell'1,78% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2005, che comprende ed assorbe il precedente incremento				€ -
CCNL 03.08.2010	Articolo 5 - Comma 1	Dal 1° Gennaio 2009 il valore economico della retribuzione di tutte le posizioni dirigenziali ricoperte alla data del 1° Gennaio 2009, nell'importo annuo per tredici mensilità determinato secondo la disciplina dell'articolo 27 del CCNL del 23 Dicembre 1999, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data di un importo annuo lordo, comprensivo del raso di tredicesima mensilità, pari a € 611,00.				€ 1.833,00
CCNL 03.08.2010	Articolo 5 - Comma 4	Dal 1° Gennaio 2009 le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, di cui all'articolo 26 del CCNL del 23 Dicembre 1999, sono altresì incrementate nella misura del 0,73% del monte salari relativo alla dirigenza per l'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e, sommandosi a quelle già previste dall'articolo 16, Comma 4, del CCNL del 23 Febbraio 2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.				€ 1.633,33
Totale Fondo di Parte Stabile					€ 223.311,82	
Disposizione	Articolo	Decorazioni Risorse di Parte Stabile				Importo Anno 2020
CCNL 12.2.2002	Articolo 1 - Comma 3	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione attribuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli Enti, per un importo annuo di € 1.356,97 (Lire 6.500.000)				€ 10.070,91
Decreto Legge 76/2010	Articolo 9 - Comma 2 bis					€ -
Legge 206/2015	Articolo 1 - Comma 2 bis					€ 37.538,00
D.Lgs. 75/2017	Articolo 23 - Comma 2					€ -
Totale Decorazioni di Parte Stabile					€ 47.608,91	
Disposizione	Articolo	Descrizione Risorse di Parte Stabile non Soggette al Limite				Importo Anno 2020
						€ -
						€ -
						€ -
Totale Risorse di Parte Stabile non Soggette al Limite					€ -	
Totale Risorse di Parte Stabile al Netto delle Decorazioni					€ 175.702,91	

Accertato che:

- Ai sensi dell'Articolo 56 Comma 1 del CCNL 17 Dicembre 2020, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'Articolo 5 del CCNL del 3 Agosto 20210 (biennio economico 2008

FOTOCOPIA ATTO N. 43/17/2021 DAL 5° FASCICOLO DEL DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
 Doc. Principale - Copia del Documento Firmato Digitalmente



Collegio dei Revisori dei Conti

– 2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015;

- Il monte salari dirigenti 2015, come riportato nel conto annuale 2015 certificato, è pari ad € 353.298,64 e che l'incremento dell'1,53% è, pertanto, pari ad €. 5.405,47;
- L'Articolo 11, Comma 1 del Decreto Legge 14 Dicembre 2018, n. 135 convertito nella Legge 11 Febbraio 2019, n. 12, stabilisce che il limite 2016 dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio disposto dall'Articolo 23, Comma 2, del Decreto Legge 25 Maggio 2017 n. 75 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'Articolo 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

Preso atto:

- Che l'importo di cui all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 pari ad € 5.405,47 non rientra nel citato limite di cui all'Articolo 23, Comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato che:

- Alla luce della ricognizione del personale dirigente effettuata in attuazione dell'Articolo 33, Comma 2, del Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34, non si rileva uno scostamento nel numero dei dirigenti in servizio – nell'anno 2020 (n. 2 dirigenti) rispetto al numero dei dirigenti in servizio alla data di riferimento 31 Dicembre 2018 (n. 2 dirigenti);
- Per effetto di quanto su descritto, il limite Ex Articolo 23 Comma 2 del D. Lgs. 75/2017 del fondo delle risorse decentrate 2016 pari ad €. 187.644,96 non è oggetto né di riduzione né di aumento poiché il numero dei dirigenti è rimasto invariato (il numero di dirigenti cessati è pari al numero di dirigenti assunti);

Preso atto:

- Che il CCNL del 17 Dicembre 2020 ha parzialmente disapplicato l'Articolo 27 del CCNL del 1999, come modificato dall'Articolo 24 del CCNL del 22 Febbraio 2006, con esclusione dei Commi 1 e 5 nei quali è previsto:

“gli Enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne”;

“gli Enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione”.

- L'Articolo 57, Comma 3, del CCNL del 17 Dicembre 2020 stabilisce che:

“le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a Retribuzione di Posizione e di Risultato; a Retribuzione di Risultato è destinato non meno del 15% delle stesse.

Eventuali risorse finalizzate a Retribuzione di Posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementano per il medesimo anno, le risorse destinate a Retribuzione di Risultato.



Collegio dei Revisori dei Conti

Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stato oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a Retribuzione di Risultato del Fondo dell'anno successivo".

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Esaminata la Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale dirigente relativa all'anno 2021, a firma del Responsabile dell'Ufficio Contabilità Personale, del Funzionario Economico Finanziario e del Direttore e, trasmessa all'Organo di Revisione con messaggio di posta elettronica certificata del 22 Dicembre 2021.

Preso atto della quantificazione del "Fondo", come definita nella Relazione Illustrativa e Tecnica-Finanziaria allegata alla proposta di Decreto del Commissario Straordinario del 22 Dicembre 2021, come di seguito esposto:

- L'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2021 come quantificate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di Decreto del commissario Straordinario del 22 Dicembre 2021, risulta pari a € 245.628,68 che al netto della decurtazione di cui all'Articolo 1, Comma 3, Lettera e) del CCNL del 12 Febbraio 2002 pari a € 10.070,91 e della decurtazione permanente (Legge 122/2010 Articolo 9, Comma 2-bis) pari a € Zero e della decurtazione (Legge 208/2015, Articolo 1, Comma 236) pari a € 37.538,00 per la parte stabile e ad € Zero per la parte variabile e, delle risorse stabili e variabili sottratte dall'ambito di applicazione della disciplina di cui all'Articolo 23, Comma 2 della Legge n. 75/2017, pari rispettivamente a € 5.405,47 e € 16.911,39 si riduce a € 175.702,91.
- Preso atto che il Comma 2 dell'Articolo 23 del Decreto Legislativo n. 75 del 25 Maggio 2017 stabilisce che:
 - *"Nelle more di quanto previsto dal Comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'Articolo 1, Comma 2, del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016...".*
- Atteso quanto sopra, verificato che il Fondo Risorse Decentrate 2021, **rientra** entro i limiti del corrispondente importo per l'Esercizio Finanziario 2016 (€ 177.574,05) è pertanto non risulta necessario **operare** una ulteriore decurtazione.
- Alla luce di quanto sopra riportato il Fondo Risorse Decentrate disponibile è quantificato in € 175.702,91 di cui € 175.702,91 di parte stabile ed € Zero di parte variabile così quantificato:



Collegio dei Revisori dei Conti

o Risorse Stabili Anno 2021 al Lordo delle Decurtazioni	€ 223.311,82
- Decurtazione Articolo 1, Comma 3, Lettera e), CCNL 12 Febbraio 2002	€ 10.070,91
- Decurtazione Permanente Ex Articolo 9, Comma 2-bis, D.L. 78/2010	€ -
- Decurtazione Ex Articolo 1, Comma 236, Legge 208/2015	€ 37.226,08
- Decurtazione Articolo 23, Comma 2, del D.Lgs. 75/2017	€ -
o Totale Risorse Stabili al Netto delle Decurtazioni	€ 176.014,83
+ Incremento 1,53% su Monte Salari Dirigenza 2015 di € 353.298,65 (Articolo 56, Comma 1, CCNL)	€ 5.405,47
+ RIA e Assegni ad Personam Cessazioni Anno Precedente (Articolo 57, Comma 2, Lettera c), CCNL)	€ -
o Totale Risorse Stabili (Articolo 57 CCNL)	€ 181.420,30
o Risorse Variabili Soggette a Decurtazione	€ -
- Decurtazione Permanente Ex Articolo 9, Comma 2-bis, D.L. 78/2010	€ -
- Decurtazione Ex Articolo 1, Comma 236, Legge 208/2015	€ 311,92
- Decurtazione Articolo 23, Comma 2, del D.Lgs. 75/2017	€ -
o Totale Risorse Variabili al Netto delle Decurtazioni	-€ 311,92
+ Risorse Variabili non Soggette a Decurtazione	€ 16.911,39
o Totale Risorse Variabili	€ 16.599,47
o Totale Fondo Risorse Decentrate Disponibili	€ 198.019,77
o Totale Fondo Risorse Decentrate Soggette al Limite Anno 2016	€ 177.574,05
o Totale Fondo Risorse Decentrate Soggette al Limite Anno 2021	€ 175.702,91
o Il Fondo Risorse Decentrate Soggette al Limite Rientra nei Limiti del Fondo Risorse Decentrate Soggette al Limite dell'Anno 2016	

- o Considerato che nella proposta di Decreto del commissario Straordinario del 20 Dicembre 2021 sono indicati i capitoli in cui le risorse decentrate sono stanziare nel corrente bilancio di previsione;

Tutto ciò premesso

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021/2023;

Visto che è stato rispettato l'obiettivo programmatico del pareggio di Bilancio per il triennio 2021 – 2023;

Visto il CCNL 23 Dicembre 1999 e i CCNNLL precedenti per le disposizioni non disapplicate;



Collegio dei Revisori dei Conti

- Visto** il CCNL 17 Dicembre 2020;
Visti gli Articoli 40, 40 bis e 48 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'Articolo 239;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 ed i Principi Contabili Applicati in particolare il n. 4/2;
Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
Visti lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto il parere di Regolarità Tecnica e/o Amministrativa espresso, ai sensi dell'Articolo 6, della Legge 241 del 07 Agosto 1990 e, dell'Articolo 8 del Regolamento di Contabilità approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 26 Novembre 2018, dal Direttore Ing. De Vitiis Vincenzo in data 20 Dicembre 2021;
Visto il parere di Regolarità Contabile **favorevole** espresso ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento di Contabilità approvato con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 154 del 26 Novembre 2018, dal Dirigente Amministrativo ad Interim Ing. De Vitiis Vincenzo in data 20 Dicembre 2021;
Visto il parere Consultivo del Direttore **favorevole** espresso dal Direttore Ing. Vincenzo De De Vitiis in data 20 Dicembre 2021;

il Collegio dei Revisori dei Conti

Certifica

- la conformità delle risorse da iscrivere sul Fondo Risorse Decentrate, in parte stabile e variabile, a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del Fondo nei limiti esposti nel corpo della certificazione;
- la compatibilità dei costi con il vincolo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell'Articolo 1, Comma 557, della Legge 296/2006, nonché il permanere degli Equilibri di Bilancio;
- Che il fondo così come costituito rientra entro i limiti del corrispondente importo per l'esercizio Finanziario 2016;
- Che le somme destinate alla retribuzione di risultato sono in misura non inferiore a quella prevista dall'Articolo 57, Comma 3 del CCNL del 17 Dicembre 2020.

Raccomanda:

- Di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'Articolo 40-bis, Comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e di dare massima trasparenza, alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi alla contrattazione decentrata integrativa attraverso la pubblicazione della documentazione in Amministrazione Trasparente in apposita sezione dedicata del sito Web dell'Ente.

li, 22 Dicembre 2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Luigi Colomba (Documento Firmato Digitalmente il 22 Dicembre 2021)

Dott. Giancarlo Celozzi (Documento Firmato Digitalmente il 22 Dicembre 2021)

Dott. Andrea Schena (Documento Firmato Digitalmente il 22 Dicembre 2021)

